

## Nuovo limite per la mediazione tributaria

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

### 1. L'ampliamento della procedura di reclamo-mediazione

L'art. 10 del d.l. 24.4.2017, n. 50, ha elevato da 20.000 a 50.000 euro il limite di soglia entro il quale va esperita la procedura di reclamo-mediazione qualora si voglia impugnare un atto impositivo emesso dall'Agenzia delle entrate o da altro ente impositore o dall'Agente della riscossione.

La modifica è molto semplice in quanto è limitata soltanto all'importo oggetto della controversia, che varia da 20.000 a 50.000 euro. Secondo l'art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, tale somma è rappresentata dall'ammontare della pretesa se questa ha per oggetto soltanto le sanzioni.

Invece, va considerato soltanto l'ammontare delle imposte se la pretesa ha per oggetto anche le sanzioni, gli interessi e le somme aggiuntive (ad esempio, le spese di notifica). La regola trova applicazione anche nel caso di rifiuto ad operare il rimborso richiesto dal contribuente, nonché il caso di "silenzio-rifiuto" frapposto all'istanza di rimborso dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla sua proposizione.

Per maggiori informazioni si consiglia il seguente manuale:

Codice Tributario 2017

Paolo Pompei e Matteo Pompei, 2017, Maggioli Editore

Il Codice - aggiornato con le più recenti novità legislative, tra cui si segnalano il Decreto fiscale (Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225) e la Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) - è...

30,00 € 27,00 € Acquista

su [www.maggiolieditore.it](http://www.maggiolieditore.it)

### 2. La decorrenza

La modifica non è immediatamente operante, ma entrerà in vigore per gli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1°1.2018.

In pratica, per gli atti impugnabili che sono stati notificati entro il 31.12.2017, è necessario considerare l'importo di 20.000 euro.

A decorrere dal 1°1.2018 va tenuto presente che l'obbligo di osservare la procedura di reclamo-mediazione ha per oggetto:

- a) gli atti impositivi che evidenziano una pretesa a titolo di imposte non superiore a 50.000 euro;
- b) gli atti di irrogazione delle sanzioni di importo non superiore a 50.000 euro;
- c) i provvedimenti di rifiuto al rimborso di tributi di importo non superiore a 50.000 euro;
- d) le fattispecie di "silenzio-rifiuto", mantenute per 90 giorni dalla proposizione dell'istanza di rimborso (art. 21, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546) di importo non superiore a 50.000 euro.

3. L'agente della riscossione

Il comma e dell'art. 10 estende anche ai rappresentanti dell'agente della riscossione che concludono gli accordi di mediazione la norma che limita la loro responsabilità per danno erariale nel solo caso di dolo e non anche di colpa grave.

<https://www.diritto.it/nuovo-limite-per-la-mediazione-tributaria/>